



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA MICOSTRUTTURA N.5 VIABILITA'

ORDINANZA N. 4/2018

OGGETTO: Revoca Ordinanza n.1/2017: Chiusura al transito della S.P.53 Vallelonga Vazzano

IL SEGRETARIO GENERALE

- Premesso che in data 31.01.2017 è stata emessa Ordinanza di chiusura temporanea al transito per tutte le categorie di utenti della strada provinciale **S.P. 53 Vallelonga – Vazzano**;
- Considerato che tutta l'area pedemontana posta a nord-ovest della provincia di Vibo Valentia è stata interessata da fortissime precipitazioni che hanno causato notevoli danni alla viabilità, creando gravi disagi agli abitanti delle zone interessate dalla calamità;
- Pertanto, si rende necessaria la riapertura della S.P. n. 53 Vallelonga - Vazzano. Per ridurre in parte la criticità dei collegamenti.

Visti gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

Attesi i motivi di interesse pubblico che giustificano la chiusura e l'interdizione al transito di tutte le categorie di veicoli, sulla strada provinciale S.P. 53, per motivi di incolumità pubblica;

Visto l'art. 107 DI 267/2000.

ORDINA

per la causale su espressa, la riapertura della strada provinciale S.P. n.53 Vallelonga – Vazzano previa rimozione degli sbarramenti e della segnaletica di divieto, con limitazione della velocità a 20 Km/h (dieci chilometri orari) in corrispondenza dei tratti dissestati.

I soggetti cui la presente Ordinanza è indirizzata, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti a:

- adozione di tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- apposizione di eventuale ulteriore segnaletica di pericolo oltre quella già posta in essere dalla provincia di Vibo Valentia.
- divulgazione della ordinanza alle preposte autorità rendendola pubblica.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta ai sensi dell'Artt. 11 e 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati a vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

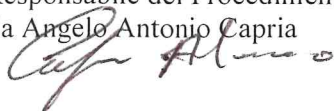
L'Amministrazione Provinciale è completamente sollevata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza della mancata osservanza del divieto di transito.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i.);

Si dichiara che la sottoscrizione del presente atto contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ed ai sensi dell'Art. 147 bis del T.U.EE.LL. 267/2000 e dell'Art. 3 del regolamento sui controlli interni.

Il Responsabile del Procedimento

Isaia Angelo Antonio Capria



Il Segretario Generale
Dott. Mario Ientile

